



# COMUNE DI VIDDALBA

(Provincia di Sassari)

## AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - PATRIMONIO - AMBIENTE - SUAP

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

### **SERVIZIO DI ADVISOR A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONI COMPLESSE DEL COMUNE DI VIDDALBA**

#### **Sommario**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE .....	1
SERVIZIO DI ADVISOR A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONI COMPLESSE DEL COMUNE DI VIDDALBA.....	1
1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....	2
ART.2 – OGGETTO .....	2
ART.3 - CARATTERISTICHE DELSERVIZIO.....	2
ART.4 –FASI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	3
ART.5 – DURATA.....	4
ART. 6 - CORRISPETTIVI.....	4
ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO .....	4
ART. 8 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	5
ART. 9 - SUBAPPALTO .....	5
ART. 10 - AVVIO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 11 – GARANZIE DEFINITIVE .....	5
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	5
ART. 13 – RECESSO .....	6
ART. 14 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	7
ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	7
ART. 17 - RISERVATEZZA .....	8
ART 18 - NORMA DI RINVIO.....	8

## **1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

### **ART.2 – OGGETTO**

In relazione alle programmazioni di PNRR, l'Ente è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94 del Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione nel comune di Viddalba di una nuova rete di teleriscaldamento e raffrescamento efficiente, asservita a sorgenti geotermiche.

Il piano di fattibilità tecnico-economico è stato approvato con delibera della giunta comunale n° 34 del del 18/05/2023.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. L'incarico riguarda gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa connessi alla realizzazione dell'intervento: pianificare, condurre, controllare e rendicontare il progetto in modo da soddisfare i vincoli di qualità, tempo e di spesa.

Nello specifico, le attività richieste, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- attività di monitoraggio e verifica dei risultati endoprocedimentali e finali della procedura: attività di analisi e comparazione degli obiettivi attesi e raggiunti, rilevando come i prodotti e i servizi implementati siano stati in grado di generare i benefici attesi e gli impatti indicati nel progetto approvato e finanziato;
- amministrazione, gestione e coordinamento di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione;
- predisposizione e redazione di atti amministrativi nell'ambito di procedimenti semplici e complessi;
- controllo sulla corretta attuazione dell'attività di competenza e sulla osservanza di leggi e regolamenti;
- supporto alla gestione contabile e finanziaria dell'intervento anche ai fini di assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- attività di approfondimento del quadro normativo riferito alla materia di interesse e di valutazione delle possibili implicazioni derivanti dall'applicazione;
- attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa, comportanti un elevato grado di complessità, nonché di attività di analisi, studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi;
- attività di assistenza e consulenza giuridica di alto contenuto specialistico professionale, redazione di pareri e supporto nella scelta di soluzioni giuridico-amministrative da attuare.

Per le eventuali ulteriori attività di assistenza e supporto da prestare a cura dell'Advisor che fossero propedeutiche e che dovessero rendersi necessarie per l'Ente, non predeterminabili e, pertanto, non ricomprese nel presente Capitolato, le stesse saranno specificatamente approvate dal Comune di Viddalba, il quale provvederà altresì ad appostare le relative coperture. I costi di tali eventuali attività non potranno comunque essere superiori al 20% del valore di aggiudicazione.

### **ART.3 - CARATTERISTICHE DELSERVIZIO**

Il soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico deve garantire un rapporto continuo con gli uffici preposti dell'Ente, anche in presenza presso gli uffici stessi, al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Il soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico deve rapportarsi con gli uffici preposti dell'Ente, al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Il soggetto incaricato ha diritto a pagamenti in acconto in relazione alla prestazione completata per ciascuna fase, come meglio evidenziato nell'accordo quadro.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del D.E. È fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Il soggetto incaricato assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa risultante dai DURC richiesto dalla stazione appaltante.

#### **ART.4 –FASI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di advisor consta di quattro fasi successive e propedeutiche: ricognizione ed analisi, implementazione degli iter procedurali, realizzazione dell'intervento, operatività dell'intervento.

La prima fase mira alla ricognizione degli atti amministrativi e della documentazione tecnica di progetto per verificarne la completezza e la rispondenza rispetto al conseguimento del risultato perseguito. Tale fase è propedeutica alle successive fasi considerate. La sua durata è pari a 4 mesi.

La seconda fase mira alla definizione degli adempimenti amministrativi e degli iter procedurali atti all'approvazione e alla successiva cantierabilità dell'intervento programmato. Essa prevede l'elaborazione dei documenti amministrativi, la redazione dei documenti programmatici, il supporto alla gestione contabile e finanziaria dell'intervento nell'ottica della conservazione dell'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, il supporto all'attività di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, assistenza giuridico-amministrativa. A titolo esemplificativo le attività da realizzare sono le seguenti: predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica, economico-finanziaria; attivazione delle conferenze di servizi; predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dell'appalto. La durata di questa fase è pari a 4 mesi.

La terza fase concerne le attività tecnico-amministrative relative all'implementazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto dei lavori e la realizzazione dell'intervento. Anche in questa fase è previsto il supporto per la gestione contabile e finanziaria nell'intervento, nonché il supporto all'attività di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, assistenza giuridico-amministrativa. A titolo esemplificativo le attività da realizzare sono le seguenti: attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico



## **ART. 8 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al soggetto incaricato a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

## **ART. 9 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

## **ART. 10 - AVVIO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato prestazionale diverrà esecutivo all'atto della sottoscrizione dell'accordo quadro.

## **ART. 11 – GARANZIE DEFINITIVE**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'atto della stipula dell'accordo quadro, il soggetto affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del soggetto affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il soggetto affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, il soggetto affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il soggetto affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al soggetto affidatario.

## **ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Viddalba si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento

della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti del soggetto incaricato, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata al soggetto affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il soggetto affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del soggetto affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 13 – RECESSO**

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con il soggetto affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al soggetto affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 26.3 Al soggetto affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 26.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.



## **ART. 14 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto affidatario e il Comune di Viddalba in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Sassari. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

## **ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il soggetto affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. 28.3

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare: a) i riferimenti specifici del soggetto affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA); b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per il soggetto affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. 20/20 28.6

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

## **ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario; tra queste vi sono: a) le spese contrattuali; b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere; c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

## **ART. 17 - RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

## **ART 18 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore).